



UNIONE INDUSTRIALI
Torino

STATUTO E REGOLAMENTO

15 APRILE 2025

www.ui.torino.it



UNIONE INDUSTRIALI
Torino

STATUTO

15 APRILE 2025

www.ui.torino.it

STATUTO

TITOLO I

PROFILO ORGANIZZATIVO

Art. 1 — Costituzione, Denominazione e Scopi

E' costituita, con durata illimitata, l'associazione Unione Industriali Torino ed indicata nel presente Statuto anche come "Unione" o "Associazione".

L'Associazione ha sede legale in Torino, aderisce a Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente territoriale del sistema della rappresentanza dell'industria italiana per l'area torinese, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa.

Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Su delibera del Consiglio generale, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, sedi, delegazioni o uffici staccati, anche in relazione all'impegno a realizzare le evoluzioni del sistema organizzativo coerenti alle evoluzioni del contesto esterno, attraverso la partecipazione ai processi di aggregazione previsti dallo statuto confederale.

Art. 2 — Mission e Attività

L'Unione Industriali Torino ha come obiettivo fondamentale (mission) la promozione e la tutela degli interessi dell'impresa e l'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale della propria area territoriale e del Paese.

Tale mission è realizzata con le fondamentali attività istituzionali, di rappresentanza e di servizio.

Sono attività istituzionali:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
3. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
4. promuovere il dialogo e il confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico-organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
5. fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
 - b) esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
 - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
 - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
 - e) assistere i propri associati in materia di innovazione, trasferimento tecnologico ed apertura verso il mercato digitale globale, svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
 - f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.

L'Associazione non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II

SOCI

Art. 3 — Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Possono aderire all'Unione Industriali Torino le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un'organizzazione complessa e che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'Unione, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della Città metropolitana di Torino o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della predetta area stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito. Per l'ammissione delle imprese cooperative è richiesto il preventivo parere favorevole di Confindustria;
- e le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della Città metropolitana di Torino o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta area stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrare come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione/Federazione.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese dell'Unione Industriali Torino ed in quello di Confindustria, che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

Art. 4 — Rapporto associativo

La domanda di adesione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

Pravia istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio generale nella prima riunione successiva.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha la durata minima di due anni e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta, con lettera raccomandata a.r. o PEC, sottoscritta dal legale rappresentante, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza.

Agli effetti contributivi l'iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la notifica dell'ammissione conseguente alla delibera del Consiglio di Presidenza.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 5 — Diritti e doveri

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza all'Unione e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati hanno diritto ai servizi, ma non alle prestazioni di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria.

L'adesione all'Unione comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
 - partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- e non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati dall'Unione ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese, nonché quelli richiesti per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi, consentendone l'elaborazione e l'uso all'Associazione per tali fini;
 - fornire tutti i dati necessari alla determinazione della misura delle quote associative periodiche, e, per i dati relativi al personale, consentire all'INPS la loro trasmissione all'Associazione, anche a fini statistici, con garanzia del pieno rispetto della riservatezza nei confronti dei terzi e del Codice della privacy.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Art. 6 — Sanzioni

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Provvisori nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

TITOLO III

GOVERNANCE

Art. 7 — Organi associativi

Sono organi dell'Unione Industriali Torino:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo — Proviviri e Revisori contabili;
- f) il Consiglio Direttivo.

Art. 8 — Assemblea

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea è convocata con preavviso minimo di 15 giorni, riducibile ad una settimana in caso d'urgenza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno di norma entro il primo semestre per l'approvazione annuale del bilancio e della Delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statuarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno, ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

I soci intervengono in Assemblea direttamente — attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante — o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente di chiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato, sulla base del numero dei dipendenti corrispondente, secondo la seguente progressione:

- o fino a 50 dipendenti, un voto
- da 51 a 100 dipendenti 2 voti
- da 101 a 250 dipendenti, 3 voti
- e da 251 a 500 dipendenti, 4 voti
- da 501 a 1000 dipendenti, 5 voti
- oltre i 1000 dipendenti spetta un ulteriore voto per ogni ulteriore numero di 500 dipendenti, senza contare le frazioni.

Per le Aziende la cui delibera contributiva utilizzi criteri diversi dal numero dei dipendenti, si provvederà a ricavare un numero di "dipendenti equivalente" riparametrando quanto versato in rapporto alle quote pro capite di settori analoghi o affini.

All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Proviviri, il Direttore Generale e il Vice Direttore.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
- b) eleggere, ogni biennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
- c) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Proviviri e i Revisori contabili;
- d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- e) approvare la Delibera contributiva e il bilancio consuntivo;

- f) modificare il presente Statuto;
- g) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La Delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Art. 9 - Consiglio generale

1. Il Consiglio generale è composto da:
 - il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche di cui all'elenco allegato al presente Statuto sotto la lettera "A", il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori, con meccanismo di inserimento e di scorrimento in corso di mandato, nonché l'ultimo Past President del Comitato Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori;
 - come componenti elettivi, da:
 - a) otto rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni dispari;
 - b) un numero di ventiquattro rappresentanti aggiuntivi espressi dalle componenti territoriali e merceologiche di cui sopra, in rapporto alla consistenza associativa e votati dalle rispettive assemblee;
 - c) ulteriori rappresentanti nominati dalle assemblee delle medesime componenti territoriali e merceologiche nel numero di due per ogni componente territoriale e merceologica eventualmente dalle stesse incorporate;
 - d) cinque rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e due nominati dai Giovani Imprenditori;
 - ne possono inoltre far parte un numero di componenti che non superino il 5% arrotondato per eccesso del totale dei componenti stessi nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa per la durata del mandato del Presidente stesso. E' stabilita la loro decadenza automatica in corso di mandato nel caso di perdita delle prerogative personali o aziendali che ne hanno motivato la nomina.
2. Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori contabili e i Proibiviri. In Consiglio Generale sono ammessi inviti permanenti, senza diritto di voto, proposti dal Presidente, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti. I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.
3. Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
4. Sono competenze inderogabili del Consiglio generale:
 - a) proporre all'Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
 - b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
 - c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
 - d) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la Delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
 - e) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - f) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
 - g) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
 - h) ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza;
 - i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
 - j) approvare il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
 - k) determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie categorie/sezioni e decidere la costituzione e lo scioglimento delle stesse;
 - l) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
 - m) istituire eventuali delegazioni territoriali dell'Associazione;
 - n) istituire un Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;

o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente, può istituire un Consiglio Direttivo

Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i componenti del Consiglio di Presidenza nonché l'ultimo Past President dell'Unione Industriali.

Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 15 membri nominati, di norma nel mese di giugno di ogni biennio pari, dal Presidente tra i rappresentanti di imprese associate, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni merceologiche.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano già parte ad altro titolo.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.

È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno, fino ad un massimo di tre - anche soggetti esterni alla compagine associativa di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Inoltre esso ha il compito di:

- Stabilire l'azione a breve termine del l'Unione, nell'ambito delle indicazioni programmatiche del Consiglio Generale e delle Direttive di massima dell'assemblea
- Predisporre i piani per l'azione a lungo termine
- Designare, impartendo le direttive normative ed economiche, commissioni aventi lo scopo di studiare, trattare temi specifici con l'assistenza di esperti, a seconda degli argomenti da trattare.

Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale.

Art. 11 — Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. il Presidente;
2. i Vice Presidenti, eletti in numero variabile fino a 8 nel caso in cui il numero complessivo degli associati sia inferiore a 2000, o fino a 10 nel caso in cui sia maggiore, con mandato quadriennale rinnovabile una sola volta consecutiva negli anni pari.
3. I Presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori e del Comitato Piccola Industria, con meccanismo di inserimento e scorrimento in corso di mandato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

I Vice Presidenti non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente. Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Alle riunioni partecipa il Direttore Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione o delegare l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
- e) deliberare sconti e agevolazioni temporanei legati al primo ingresso in associazione o a casi particolari o di convenzione rispetto alla disciplina generale stabilita dalla Delibera contributiva;
- f) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto;
- g) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la Delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica, e comunque con esclusione delle attribuzioni relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti;
- j) deliberare le sanzioni di sospensione;
- k) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 12 — Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Solo laddove la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - può proporre al Consiglio Generale la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei votanti in Assemblea che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei voti attribuiti al complesso delle imprese associate in regola con gli obblighi associativi. I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 12 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale esclusiva dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, con sovra ordinazione gerarchica rispetto a tutte le cariche associative;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
- d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
- e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
- f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Art. 13 — Commissione di designazione Procedura di designazione ed elezione

La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President purché espressione di imprese regolarmente associate e in assenza di incarichi politici.

La Commissione deve insediarsi in tempo utile rispetto alla scadenza del mandato del Presidente, tenendo conto che le consultazioni hanno una durata non superiore a otto settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione, con apposita comunicazione ai soci effettivi, sollecita l'invio di eventuali candidature e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale. La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e, in caso di valutazione positiva, richiede formalmente la conferma di voler partecipare alle consultazioni e la predisposizione di linee programmatiche.

La Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese associate in regola con gli obblighi contributivi.

La Commissione comunicherà, con modalità dalla stessa stabilite, alle imprese iscritte i candidati con le relative linee programmatiche.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Art. 14 — Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono sei e i Revisori contabili sono tre effettivi, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali e due supplenti.

Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un solo quadriennio consecutivo.

Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di *vacatio*.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente — che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti — riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 15 — Categorie merceologiche

Le imprese associate sono suddivise in categorie/sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria/sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 16 — Comitato Piccola Industria

Il Comitato Piccola Industria è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano non oltre 250 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell'Associazione.

Elegge un Presidente che è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

Art. 17 — Gruppo Giovani Imprenditori

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.

I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all'interno di uno specifico regolamento.

TITOLO V

FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18 — Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, con facoltà di istituire e risolvere il rapporto di lavoro con il personale, delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

La materia relativa all'eventuale nomina di Vicedirettori è disciplinata dal Regolamento di Attuazione.

Art. 19 — Fondo comune

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- gli investimenti mobiliari e immobiliari
- le erogazioni o lasciti a favore dell'Unione Industriali Torino

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

Art. 20 — Bilancio preventivo e consuntivo

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo viene di norma sottoposto all'approvazione del Consiglio generale entro la riunione in cui viene approvata la bozza di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio generale corredato dalla relazione del Presidente e di quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione è corredato anche da relazione di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo, che deve svolgersi entro il trenta giugno di ciascun anno.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 21 — Modifiche statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 75% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Art. 22 — Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

ELENCO GRUPPI MERCEOLOGICI

- 1) Edilizia
- 2) Gruppo Energia
- 3) Gruppo Turismo e Cultura
- 4) Industrie Alimentari
- 5) Industrie Chimica Vetro
- 6) Industrie Gomma e Plastica
- 7) Industrie Editoriali
- 8) Industrie Grafiche, Cartarie e Cartotecniche
- 9) Industrie Aerospazio, Mobilità sostenibile, Meccatronica, Aziende Impiantistiche e General Contactor (AMMA)
- 10) Digital Technologies (DT)
- 11) Legno e Sughero
- 12) Moda Tessile e Accessori (MTA)
- 13) Sanità
- 14) Facility
- 15) Innovation Services Industry (ISI)
- 16) Trasporti, Infrastrutture e Materiali da Costruzione
- 17) Credito Finanza e Assicurazioni (CFA)



UNIONE INDUSTRIALI
Torino

**REGOLAMENTO
DI
ATTUAZIONE
DELLO
STATUTO**

15 APRILE 2025

www.ui.torino.it

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I – Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni

1. La domanda di adesione consiste in apposita modulistica messa a punto dagli uffici dell'Associazione in cui sono espressamente richiamati diversi allegati che ne sono parte integrante. I dati in essa contenuti sono a disposizione dell'Associazione per tutti gli scopi associativi, in particolare statistici e promozionali.

In relazione all'adesione di imprese multilocalizzate o facenti parte di un medesimo gruppo imprenditoriale o facenti capo a uno stesso imprenditore, sussiste il reciproco obbligo

- per l'Associando, di estendere l'adesione ad ogni altra impresa localizzata nell'ambito del territorio di competenza dell'Unione, purché in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dal presente Statuto;
 - per l'Unione, di applicare specifiche riduzioni contributive, a fronte del completo inquadramento attestato dall'impresa con autocertificazione completa di nota illustrativa sulla composizione societaria e sulla proprietà.
2. L'adesione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la notifica dell'ammissione, conseguente alla delibera del Consiglio di Presidenza.
 3. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza e l'eventuale successiva ratifica del Consiglio generale sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato e pubblicate sul sito a disposizione di tutti i soci effettivi.
 4. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo, entro 10 giorni, da parte dell'impresa

richiedente, al Consiglio generale, che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

5. Contro la delibera negativa del Consiglio generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
6. Contro la delibera di ammissione è possibile fare ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 3° comma. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
7. Il Consiglio di Presidenza può introdurre sconti e agevolazioni temporanei legati al primo ingresso in Associazione o a casi particolari o di convenzione rispetto alla disciplina generale stabilita dalla delibera contributiva. In particolare, può approvare adesioni di durata multipla rispetto al biennio minimo di adesione associativa, con condizioni di particolare convenienza.

CAPO II – Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

La qualità di socio si perde per:

1. Dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata, nel rispetto del preavviso indicato nello Statuto; con il mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.
2. Recesso del socio:

- a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;
 - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Proviviri per infrazioni del Codice etico e dei valori associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, deliberata dal Consiglio di Presidenza, con cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
 4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
 5. Cessazione dell'attività aziendale.

CAPO III – Sanzioni

I Soci possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

1. Censura del Presidente, diretta e comunicata all'interessato per iscritto e motivata, da adottarsi in caso di

comportamenti che possono essere ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.

2. Sospensione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere altresì applicata dal Direttore Generale, che ne relaziona al Consiglio di Presidenza in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
3. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita del completo inquadramento ove previsto, venir meno agli obblighi previsti dalla disciplina confederale delle multilocalizzate e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante.
4. Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile.
5. Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

6. E' ammessa l'impugnazione con ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri è ammesso ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente Regolamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I – Convocazione delle riunioni

1. Le riunioni sono convocate con Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata di norma per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.
2. Preavviso:
 - a. Assemblea: 15 giorni, ridotti a 7 in caso di urgenza; la riduzione non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. Consiglio generale e Consiglio di Presidenza: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente
 - a. Assemblea: su richiesta del Consiglio generale o almeno il 20% dei voti totali;
 - b. Consiglio generale, Consiglio di Presidenza: su richiesta di 1/3 dei componenti;
 - c. Consiglio generale: possibile richiesta anche da parte dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente comma in caso di inerzia del Presidente protratta per 10 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio generale e del Consiglio di Presidenza.
6. Integrazione dell'ordine del giorno:
 - a. di iniziativa del Presidente: per l'Assemblea è ammessa fino a 48 ore prima e, per Consiglio generale e Consiglio di Presidenza, fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
 - b. in apertura dei lavori: è ammessa se richiesta:
 - i. dal 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;
 - ii. da almeno la metà dei componenti di Consiglio generale e del Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui alla precedente lettera a.

Ad inizio anno solare sarà comunicato un calendario delle riunioni ordinarie per Consiglio generale e Consiglio di Presidenza.

CAPO II – Costituzione e svolgimento delle riunioni

1. Quorum costitutivi:
 - a. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; la riunione sarà valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati, con esclusione dei casi di adempimenti elettorali e di modifiche statutarie, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili,

- e del caso di scioglimento, per il quale è sempre necessaria la soglia minima de 75% dei voti esercitabili.
- b. Consiglio generale: il quorum costitutivo è di 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, proposte di modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
 - c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti.
 - d. Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
 - e. Per il Consiglio generale ed il Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in videoconferenza.
2. Presidenza: in caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente quello più anziano di età.
 3. Segreteria:
 - a. Assemblea, Consiglio generale e Consiglio di Presidenza: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore Generale o ad altra risorsa individuata all'interno della struttura associativa;
 - b. È di competenza della segreteria la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi.
 4. Deleghe: la presenza non è delegabile nel Consiglio di Presidenza e nel Consiglio generale.
 5. Nel caso di partecipazione a più titoli in Consiglio generale si ha diritto ad un solo voto.
 6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.
8. Possibilità di inversione dei punti all’ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
9. E’ ammesso lo svolgimento simultaneo delle riunioni in più sedi attraverso l’ausilio di strumenti di videoconferenza; in tal caso, la Segreteria e la Presidenza dell’Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.
10. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.
11. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di copie o estratti dei predetti elenchi.

CAPO III – Deliberazioni e verbali

1. I quorum deliberativi generali sono i seguenti:
 - a. in Assemblea e Consiglio generale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche. Nel Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche;
 - b. in Assemblea, Consiglio generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.
2. I quorum deliberativi speciali sono i seguenti:

- a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti esercitabili; in Consiglio generale, maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 20% dei componenti totali;
 - b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei 75% dei voti esercitabili; in Consiglio generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 40% dei componenti totali.
3. Modalità di votazione.
- a. Lo scrutinio segreto è inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; è opportuno il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza.
 - b. Per le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per l'Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio generale.
 - c. Le votazioni a scrutinio palese si effettuano per alzata di mano, con chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
 - d. Nella partecipazione in video e audio conferenza, i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

4. La proclamazione degli eletti è effettuata in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
5. E' necessaria la verbalizzazione per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio generale e Consiglio di Presidenza; è possibile utilizzare la registrazione dei lavori, previa informativa dei partecipanti. Il verbale sintetico di riunione/votazione è sottoscritto da chi presiede e/o da Segretario/Scrutatori.
6. I verbali si intendono approvati con silenzio assenso per l'Assemblea dopo 15 giorni dalla pubblicazione, con avviso agli associati nella parte riservata del sito. Per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva, ovvero entro 15 giorni dalla pubblicazione nella parte dedicata del sito accessibile agli interessati. In tali casi, entro 10 giorni, è possibile richiedere rettifiche prima dell'approvazione.

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali

1. Tutte le cariche sono gratuite; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati.
 - a. Il Presidente dura in carica 4 anni consecutivi massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni.
 - b. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica,

deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

- c. I rappresentanti dell'Unione Industriali nelle società controllate o partecipate, con esclusione dei dipendenti dell'Unione, non possono esercitare più di due mandati.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, salvo che per i casi di inserimento e sostituzione a scorrimento previsti dallo Statuto, si terranno elezioni suppletive in Consiglio generale per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza. In tutti gli altri organi si procederà al subentro del primo dei non eletti o, in caso di assenza, alla cooptazione mediante votazione.

CAPO II – Consiglio generale

Determinazione della consistenza associativa

Il calcolo della consistenza associativa ai fini dell'art. 9, comma 1 punto b) dello Statuto si determina come segue: imponibile contributivo delle componenti territoriali e merceologiche interne (numero dipendenti risultante dall'ultimo censimento dell'Unione per aliquota contributiva) diviso per la somma degli imponibili contributivi di tutte le componenti territoriali e merceologiche aderenti, proporzionato al numero dei posti.

CAPO III – Requisiti di accesso

1. In caso di concorso alla Presidenza e al Consiglio di Presidenza dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificato nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in

giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

3. Per le cariche associative direttive e di controllo (Presidenza, Consiglio di Presidenza, Consiglio generale, Revisori contabili) non è candidabile il rappresentante di un'azienda associata che non sia in regola con la delibera per la disciplina delle multilocalizzate.
4. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
5. Per la verifica delle candidature effettuata da parte del Collegio speciale dei Probiviri, è necessario che gli interessati compilino le schede di candidatura e sottoscrivano le autodichiarazioni riferite al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

CAPO IV – Decadenza

E' prevista la decadenza nei seguenti casi:

1. Venir meno del rapporto con azienda associata o del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento o dell'assolvimento degli obblighi connessi alla disciplina delle multilocalizzate ove previsti.
In tutti questi casi, in assenza di dimissioni volontarie, la decadenza immediata dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti è

deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

2. Assenze ingiustificate: la decadenza automatica, è accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, non è ammessa la giustificazione dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non è ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza per assenze ingiustificate non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

TITOLO IV

ELEZIONI

CAPO I – Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

1. La modalità preferenziale di raccolta per la formazione delle liste è costituita dalle autocandidature espresse dalla

base associativa, per il tramite delle Segreterie delle articolazioni merceologiche, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

2. Per i Probiviri ed i Revisori contabili: le candidature sono presentate dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. In caso di esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri è possibile il ricorso ai restanti Probiviri.
4. E' inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, si ricorrerà ad una proporzionale riduzione dei seggi disponibili ovvero alla predisposizione di una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi, ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente

1. La Commissione di designazione si insedia autonomamente per iniziativa del Past President più anziano d'età, in accordo con la Direzione dell'Unione, che mette a disposizione della Commissione segreteria e locali.
2. Per le consultazioni la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un

calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; sono ammesse modalità alternative all'audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non sono accettati i fax.

3. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un ulteriore Past President procedendo a ritroso.
4. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
5. Il candidato o i candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio generale.
6. Lo scrutinio segreto è inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione o non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
7. In caso di due o più candidati è necessaria la predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
8. Il numero massimo di candidati per il voto del Consiglio generale è 3.
9. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione si procede come segue:
 - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
 - b. in caso di 2 candidati, si procederà alla ripetizione immediata della votazione. Le proposte si intendono

- entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
- c. in caso di 3 candidati, si effettua il ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte sono entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
 - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, si procede alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si convoca una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte si intendono respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
10. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione da parte del Consiglio generale.
 11. Il voto in Assemblea si effettua a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio generale.
 12. Non è ammessa, in ogni caso, la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o il recupero di nominativi non approvati dal Consiglio generale.
 13. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartono le consultazioni della Commissione di designazione.
 14. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio generale non si intende respinta; è necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

CAPO III – Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti

1. Il Presidente designato dal Consiglio generale individua i Vice Presidenti e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del Consiglio generale.
2. Il Consiglio generale delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione o non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

TITOLO V

PROBIVIRI

CAPO I – Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l’impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Il ricorso deve contenere una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a

progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

4. E' necessario procedere alla notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte ed alla richiesta di nomina del Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. E' possibile rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; è ammessa la possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l'automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Il Presidente del collegio è individuato da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale di Torino che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Il Collegio arbitrale deve essere formalmente costituito non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

CAPO II – Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

1. La procedura ed i mezzi istruttori sono discrezionali; è ammessa la possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

2. Il Collegio arbitrale dà comunicazione ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. E' facoltà del Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Il decorso del termine massimo per la decisione comporta la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine, da attivare su istanza della parte interessata.
5. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. E' ammessa la possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, è ammessa la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

CAPO III – Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

1. Il Collegio speciale è composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

3. Il Collegio speciale può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Il Collegio speciale rilascia un parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche, che per il Presidente è vincolante; interpreta la normativa interna dell'Unione Industriali Torino; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.
2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o ad altra risorsa della tecnostuttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

TITOLO VI

ARTICOLAZIONI MERCEOLOGICHE

1. L'adesione all'Unione del Collegio dei Costruttori Edili o di altre Associazioni con particolari caratteristiche organizzative sarà regolata, nei rapporti con l'Unione, da condizioni da concordarsi su conformi deliberazioni dei rispettivi Organi competenti.
2. Analogamente, saranno deliberate dal Consiglio generale le condizioni per l'adesione singola di aziende aventi una particolare situazione organizzativa in campo nazionale.
3. La ripartizione delle Imprese aderenti all'Unione in Categorie merceologiche è determinata in base alle decisioni del Consiglio generale da cui deriva l'elenco dei raggruppamenti, che resterà in allegato al libro delle adunanze dello stesso Consiglio generale.
4. L'elenco delle Categorie merceologiche può essere modificato con delibera del Consiglio generale, anche su proposta delle Categorie interessate, senza che ciò comporti modifica statutaria. Salvo particolari esigenze, valutate dal Consiglio generale, non potrà essere creato, o mantenuto per più di un biennio, una categoria che non rappresenti almeno 500 dipendenti.
5. Qualora sia necessario, il Consiglio generale a seguito dell'ammissione di un'Associazione provvederà a modificare l'elenco delle Categorie esistenti.
6. Ogni Impresa associata fa automaticamente parte della rispettiva categoria merceologica, oppure deve far parte di una Associazione aderente all'Unione. Le imprese operanti in diversi settori possono far parte di diverse

categorie, a seconda dei dipendenti impiegati nei singoli settori. In questo caso i rami produttivi verranno considerati come aziende a sé stanti per quanto riguarda l'attività, i contributi ed i voti delle singole categorie, mentre l'Impresa associata sarà considerata unitariamente per la determinazione dei voti spettanti all'Assemblea degli associati.

7. Le Assemblee delle singole Categorie o delle Associazioni aderenti devono riunirsi in tempo utile prima della data fissata per l'Assemblea dell'Unione, quando si debba procedere da parte loro alla nomina dei componenti del Consiglio generale. Nelle Assemblee di Categoria, o di Associazioni aderenti, a parte il caso di inquadramento in più Categorie per il quale vale quanto disposto dall'articolo precedente, ogni Impresa dispone dello stesso numero di voti che le spettano nell'Assemblea degli Associati all'Unione.
8. Quando si procede a nomine di persone, anche in questo caso le votazioni debbono avvenire a scrutinio segreto. I voti spettanti dovranno essere opportunamente frazionati, in modo da garantire segretezza.

TITOLO VII

FUNZIONAMENTO

ORGANIZZATIVO INTERNO

CAPO I – Comitato per le remunerazioni

Le remunerazioni dei funzionari di diretto riporto al Direttore Generale sono stabilite, su proposta del Direttore Generale, da un apposito comitato composto dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Vicepresidente con delega all'organizzazione interna.

CAPO II – Nomine

1. I funzionari di diretto riporto al Direttore Generale sono nominati, su proposta del Direttore Generale, da un comitato composto dal Presidente, dal Direttore Generale, dal Vicepresidente con delega all'organizzazione interna e dall'eventuale Vicepresidente con delega sull'area interessata dalla nomina.

2. L'eventuale nomina di Vicedirettori e le loro competenze sono deliberate dal Consiglio di Presidenza su proposta del Direttore Generale, al quale rispondono.